



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Regione Emilia Romagna
DG Agricoltura
agrisost@regione.emilia-romagna.it
agrisost@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. ICQRF
D.G.PREF
pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
D.G. VICO
vico.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Organismi di controllo
LORO SEDI

./.

Oggetto: chiarimenti su applicazione della normativa in materia di produzione biologica.

Si fa riferimento alla nota n. PG.2016.0747437 del 2 dicembre 2016 con la quale codesta Regione ha richiesto il parere della scrivente Amministrazione su 15 quesiti relativi alla corretta applicazione della normativa Unionale e Nazionale sull'agricoltura biologica.

A tal proposito si fa presente quanto di seguito riportato in riferimento ai singoli quesiti della suddetta nota.

1) Assoggettamento al sistema di controllo delle imprese di distribuzione che commercializzano prodotti biologici a proprio marchio.

Come già espresso nella nota ministeriale n. 14017 del 20/06/2012, si conferma che il distributore di prodotti biologici che utilizzi un marchio dedicato al biologico, è considerato un preparatore e come tale deve essere assoggettato al sistema di controllo. Ciò anche qualora detto operatore si limitasse a vendere al consumatore finale prodotti già confezionati ed etichettati da altro operatore.

Tuttavia, come specificato nella nota n. 17281 del 11/11/2009, è necessario riportare obbligatoriamente in etichetta il codice identificativo dell'operatore che ha effettuato materialmente l'ultima attività di preparazione sul prodotto, unitamente al codice del relativo organismo di controllo. La Commissione UE ha infatti chiarito che *“nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, è commercializzato da un altro operatore/società diversa dall'operatore responsabile*

dell'etichettatura, non è possibile sostituire il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima fase di preparazione (ossia l'etichettatura) con il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'operatore che vende il prodotto sul mercato”.

Peraltro, laddove si ritenga opportuno, potrà essere aggiunto in etichetta anche il codice identificativo del distributore insieme al codice del relativo organismo di controllo, purché siano resi chiari al consumatore i diversi ruoli rivestiti dai due operatori.

2) Etichettatura di prodotti biologici prodotti da operatori di uno SM della UE per un operatore biologico italiano.

In analogia a quanto già affermato nella risposta precedente, si conferma che nel caso in cui l'operatore che fisicamente effettua l'ultima attività di preparazione sul prodotto svolga la propria attività in altro Stato Membro, è necessario indicare in etichetta il codice dell'organismo di controllo a cui tale operatore è assoggettato. In aggiunta, sarebbe auspicabile indicare in etichetta anche il codice identificativo del distributore italiano insieme al codice del relativo organismo di controllo, purché siano resi chiari al consumatore i diversi ruoli rivestiti dai due operatori.

3) Obbligo di inserire in etichetta la dicitura: “agricoltura UE/non UE” per prodotti ortofrutticoli.

Il Ministero ha già risposto al medesimo quesito con nota n. 13986 del 16/09/2010 dell'Ufficio PQAI 1 (allegato 1).

4) Assoggettamento al sistema di controllo delle imprese che commercializzano animali vivi.

Le condizioni di allevamento, nonché di macellazione degli animali biologici, devono rispettare gli obblighi posti dalla normativa Europea e nazionale di settore.

Le aziende che commercializzano animali vivi e che allevano tali animali per un certo lasso di tempo prima della vendita ad altro operatore, devono pertanto notificare la propria attività di allevatore ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834/07 ed attenersi a tutte le disposizioni previste per tale attività dalla normativa vigente.

5) Effluenti di allevamento biologico eccedentari.

L'art. 3.3 del reg. (CE) n. 889/08 prevede che le aziende biologiche possano stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari solo con altre aziende ed imprese che rispettino le norme di produzione biologica.

Gli impianti di biogas/biodigestione non sono inclusi tra le suddette aziende ed imprese in quanto non svolgono attività rientranti nel campo di applicazione della regolamentazione sul biologico.

6) Allevamenti senza terra.

L'art.16 del reg. (CE) n. 889/08 prevede che la produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'art.3.3 dello stesso regolamento, è vietata.

Ne consegue che se un allevatore, che non gestisce terreni agricoli, ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'art.3.3, reg. (CE) n. 889/08 per l'utilizzo degli effluenti eccedentari e rispetta le altre condizioni di allevamento biologico, tra le quali quelle relative alla produzione aziendale di alimenti ai sensi dell'art. 19 par.1 e 2 dello stesso regolamento, risulta conforme alla legislazione sul biologico.

7) – 8) Allevamento avicolo da ingrasso.

Il Ministero ha già risposto ai medesimi quesiti con nota n. 87861 del 24/11/2016 (allegato 2).

9) Allevamento avicolo – uso dello stesso paddock in periodi diversi.

Lo stesso paddock può essere utilizzato in periodo diversi da più di un gruppo di animali se vengono rispettate le disposizioni previste dagli artt. 15 e 23.5 del reg. (CE) n. 889/08, nonché quanto disposto dal punto 8, art. 4 del DM n. 18354 del 27 novembre 2009.

10) Decornazione dei bovini biologici.

L'art. 18.1 del reg. (CE) n. 889/08 dispone che le pratiche di mutilazione negli allevamenti biologici non debbano essere applicate sistematicamente ma possono essere autorizzate dall'autorità competente caso per caso.

Si ritiene pertanto che anche nel caso di stalle con mangiatoie "autocatturanti", che richiedono in genere l'assenza di corna, l'autorizzazione per la decornazione vada richiesta caso per caso ad ogni nascita/ingresso.

11) Certificazione mezzi tecnici.

Su tale argomento non essendo lo scrivente ufficio competente in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di fertilizzanti, si informa di aver predisposto uno specifico quesito per l'Ufficio DISR V. Lo scrivente ufficio fornirà non appena disponibili chiarimenti sul punto. In attesa di tali chiarimenti, lo scrivente ufficio è disponibile ad esaminare eventuali segnalazioni relative a specifici fertilizzanti già in commercio e non elencati nel registro SIAN.

12) Uso di mangime biologico come semente.

Il Ministero, Ufficio DISR 5, ha già risposto al medesimo quesito con nota n. 23447 del 9/11/2015 (allegato 3).

13) Campo di applicazione del DM 309/2011 e DM 15962/2013 – soglia di decertificazione.

Il Ministero ha già risposto al medesimo quesito con nota n. 9664 del 10/02/2016 (allegato 4).

14) Obbligo di presentazione del PAP.

Il Ministero ha già risposto al medesimo quesito con nota n. 4808 del 20/01/2017 (allegato 5) e chiarito ulteriormente la questione con mail del 26 gennaio 2017 (allegato 6).

15) Contoterzisti in notifica di attività.

A tal proposito si ribadisce quanto riportato nella nota MIPPA n. 2137 del 13/01/2014 (allegato 7).

L'operatore che affida un'attività in conto terzi può, facoltativamente, inserire in notifica il contoterzista già assoggettato al sistema di controllo mentre è obbligato ad inserire il contoterzista non assoggettato.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)